



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SEZIONE SECONDA CIVILE

Sent. n. 538/14
Dep. 02-04-14
Pub. 02-04-14
Cron. 1681/2014
Rep. 1346-2014

in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Cristina Ferrari,
ha pronunciato - ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. - la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al N. 3930/2012 Ruolo Generale
promossa

DA

[redacted], in persona del Direttore
Generale dott. [redacted]
con il patrocinio dell'Avv. G. [redacted] F. [redacted] come da mandato in atti,

Conclusioni: "Come da atto di appello"

APPELLANTE

CONTRO

[redacted] S.N.C., in persona del legale
rappresentante pro tempore,
con il patrocinio degli Avv. ti M. [redacted] come da
mandato in atti,

Conclusioni: "Come da comparsa di costituzione e risposta in appello"

APPELLATA

OGGETTO: "Appello sentenza n. 281/2011 del Giudice di Pace di Correggio
depositata il 29.11.2011".

FATTO E DIRITTO

L'U[REDACTED] dei C[REDACTED] P[REDACTED] R[REDACTED] ha proposto appello avverso la sentenza indicata in oggetto che ha accolto l'opposizione ex art. 22 L.869/81 spiegata da D[REDACTED] F[REDACTED] e G[REDACTED] L[REDACTED] S.n.c., relativa al verbale di contestazione n. 19L/2011 emesso il 26.01.2011 dalla Polizia Municipale per violazione dell'art. 174 CdS e, in modo specifico, per avere la nominata società "organizzato il lavoro dei conducenti in modo da non consentire l'osservanza delle disposizioni del regolamento CE n. 561/2006 relativamente alle prescritte interruzioni".

L'U[REDACTED] ha motivato la propria impugnazione con censure di rito e di merito, afferenti, le prime, all'intempestività dell'opposizione proposta dalla D[REDACTED] F[REDACTED] e G[REDACTED] L[REDACTED] S.n.c. e alla nullità della sentenza gravata per violazione del principio del contraddittorio e, le altre, alla sussistenza della violazione contestata alla società.

D[REDACTED] F[REDACTED] e G[REDACTED] L[REDACTED] S.n.c. ha resistito al gravame

Non è stata svolta attività istruttoria e la causa è stata posta in decisione all'udienza del 21.03.2014 senza assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., avendovi le parti rinunciato.

Preliminarmente deve essere accolta la censura relativa alla nullità della sentenza impugnata per essere stata emessa in violazione dell'art. 101 c.p.c., il quale, al secondo comma, dispone che, qualora il giudice ritenga di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio, egli debba riservare la decisione assegnando alle parti, a pena di nullità, un termine per il deposito di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione.

Nel caso di specie, la questione inerente all'errata indicazione del trasgressore nel verbale di contestazione n. 19L/2011, mai eccepita dall'opponente, è stata rilevata dal Giudice di Pace per la prima volta in sentenza e sulla stessa non è stato assicurato il contraddittorio delle parti: può dirsi pertanto integrata l'ipotesi di nullità espressamente prevista dalla norma succitata.

L'accoglimento della censura di nullità della sentenza non comporta tuttavia la rimessione della causa al primo giudice, in quanto, nell'ottica di una interpretazione letterale degli artt. 353 e 354 c.p.c., costituisce orientamento consolidato della Suprema Corte che il giudice di appello il quale rilevi una nullità degli atti del giudizio di primo grado deve disporre l'ulteriore trattazione della causa avanti a sé e deciderla nel merito, in applicazione del principio generale



secondo il quale i motivi di nullità si convertono in motivi di gravame, e non può rinviare la causa al primo giudice, stante la tassatività delle ipotesi di rimessione previste dagli articoli suindicati (cfr. Cass. civ. n. 11949/2003, Cass. civ. n. 7449/2001, Cass. civ. n. 12052/1999); la rimessione al giudice di primo grado è prevista, per ciò che attiene al caso di nullità della sentenza, solo ove ricorra l'ipotesi di cui all'art. 161 secondo comma c.p.c. (mancanza di sottoscrizione del giudice).

Il motivo di gravame avente ad oggetto la tardività dell'originaria opposizione è infondato, atteso che il termine di 60 giorni per l'impugnativa proposta da D. [redacted] F. [redacted] e G. [redacted] L. [redacted] S.n.c., stante l'avvenuta notifica del verbale il 09.03.2011, scadeva nella giornata di domenica 08.05.2011, sicché esso era automaticamente prorogato al giorno successivo ex art. 155 c.p.c., data in cui il ricorso è stato depositato dall'opponente.

La decisione di primo grado, fondata sull'errata identificazione del trasgressore nel verbale di contestazione, non è condivisibile, poiché anche ove nullità vi fosse davvero stata, essa risulta sanata dall'iniziativa giudiziale tempestivamente intrapresa da D. [redacted] F. [redacted] e G. [redacted] L. [redacted] S.n.c., in assenza di ogni pregiudizio all'attività difensiva della stessa: deve perciò valere il principio generale posto dall'art. 156 c.p.c., per il quale non può essere mai dichiarata la nullità di un atto se esso ha raggiunto il suo scopo.

Privo di pregio appare anche l'assunto di D. [redacted] F. [redacted] e G. [redacted] L. [redacted] S.n.c., riproposto in sede di gravame, relativo all'errata indicazione a verbale della norma violata dal trasgressore: al riguardo deve valere quanto appena rilevato in punto di raggiungimento dello scopo dell'atto (tant'è che la società, ben comprendendo di essere destinataria del verbale e la contestazione mossale dalla P.A. ha proposto articolata e pertinente opposizione), unito al fatto che, nel verbale 19L/2011 emesso il 26.01.2011 dalla Polizia Municipale per violazione dell'art. 174/14 CdS, i profili di responsabilità ascritti alla società odierna opposta sono specificamente evidenziati in fatto e diritto, mediante indicazione della condotta inosservante, della norma comunitaria di riferimento e sostanziale richiamo al contenuto essenziale dell'art. 174/14 CdS 14 che così recita: "L'impresa che nell'esecuzione dei trasporti non osserva le disposizioni contenute nel regolamento (CE) n. 561/2006, (...) e' soggetta alla sanzione amministrativa del

GF

pagamento di una somma da euro 324 a euro 1.294 per ciascun dipendente....”.

Venendo così al merito del gravame e agli originari motivi di opposizione, qui riproposti da D. F. e G. L. S.n.c., reputa questo Giudice che il verbale di contestazione n. 19L/2011 a carico della società datrice di lavoro meriti di essere confermato.

La violazione è stata accertata dai verbalizzanti sulla base dei dati obiettivi risultanti dal cronotachigrafo, verificabili anche dalla documentazione prodotta dall'Unione, i quali evidenziano l'ininterrotta guida del mezzo, da parte dell'autotrasportatore, oltre i limiti orari di legge.

Non vi è prova che ciò sia dipeso da dimenticanza del conducente, né a tale lacuna la società appellata può chiedere di porre rimedio mediante l'audizione dello stesso A. F. su capitoli di prova ampiamente valutativi, nella parte in cui chiedono al teste – non propriamente terzo, per essere l'autore materiale della violazione rilevata – di esprimere un giudizio sulle “opportune istruzioni” date dalla società, sull'organizzazione del lavoro “in modo che fosse in grado” (l'autista) di rispettare l'alternanza, sulla “regolare interruzione” del viaggio.

Al contrario vi è prova della assoluta genericità delle prescrizioni fornite da D. F. e G. L. S.n.c. al F. mediante consegna del documento n. 4 datato 10.01.2011, nel quale le prescrizioni di guida sono semplicemente elencate attraverso l'indicazione numerica delle norme rilevanti (art. 61, art. 62., art. 142, ecc.) e senza alcun riferimento al contenuto delle singole norme; trattasi di documento non intellegibile, privo di ogni utilità, obiettivamente inidoneo ad orientare la condotta del trasportatore, quanto a modalità e tempi di guida.

Quanto sopra permette di ritenere provata la responsabilità della società datrice di lavoro quanto meno per inadempimento all'obbligo legale di fornire ai conducenti tutte le istruzioni per garantire il rispetto delle disposizioni in materia di apparecchi di controllo e di tempi di guida e riposo (art. 10 regolamento CE n. 561/2006), responsabilità non incisa, né attenuata, dal fatto – introdotto dalla società appellata - che la giornata di lavoro dell'autotrasportatore fu organizzata in modo da rispettare i limiti legali (285 km in nove ore).

GF

La sentenza n. 281/2011 deve perciò essere riformata e verbale di contestazione n. 19L/2011 emesso il 26.01.2011 dalla Polizia Municipale confermato integralmente.

Questo Giudice reputa comunque giustificato confermare la sentenza gravata in punto di spese di lite, avuto riguardo alla peculiarità della vicenda, mentre le spese del gravame seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo sulla base dei parametri individuati dal D.M. 20.07.2012 n. 140, ai quali è rispondente la notula del legale di U[redacted] dei C[redacted] P[redacted] R[redacted].

P.Q.M.

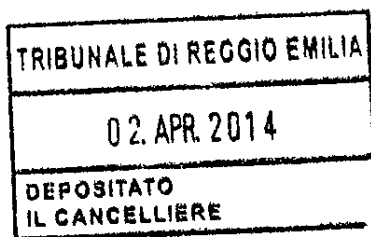
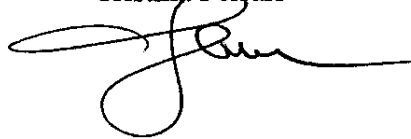
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando nella presente causa, ogni diversa istanza assorbita o respinta, così decide:

- in accoglimento dell'appello proposto da U[redacted] dei C[redacted] P[redacted] R[redacted] conferma il verbale di contestazione n. 19L/2011 emesso dalla Polizia Municipale nei confronti di D[redacted] F[redacted] e G[redacted] L[redacted] S.n.c.;
- conferma la sentenza gravata in punto di spese del giudizio di primo grado;
- dichiara tenuta e condanna D[redacted] F[redacted] e G[redacted] L[redacted] S.n.c. a rifondere a U[redacted] C[redacted] P[redacted] R[redacted] le spese del gravame, liquidate in Euro 985,00, di cui Euro 900,00 per compenso professionale, oltre IVA e CPA come per legge.

Reggio Emilia, 2 aprile 2014

IL GIUDICE

Cristina Ferrari



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
dott. Giovanni Battista Vaccaro

